

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE ESTETISTI E ACCONCIATORI

REQUISITI DEI LOCALI

Destinazione d'uso

Commerciale o artigianale
(Destinazioni d'uso del PUC: **DP/1 o DP/2** - categorie catastali **C/1 o C/3**)

Barriere Architettoniche

I locali devono essere accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria

Superficie minima

ACCONCIATORE	MQ. 25,00 min. (ivi compresa di bagno e antibagno)
ESTETISTA	MQ. 40,00 min. (ivi compresa di bagno e antibagno)
BAGNO	MQ. 1,20 min.
ANTIBAGNO	MQ. 1,20 min.

Per superficie di attività superiore a MQ. 60,00 occorre realizzare un doppio bagno

BAGNO n. 1	MQ. 1,20 min.
BAGNO n. 2	MQ. 1,20 min.
ANTIBAGNO	MQ. 1,20 min. (anche in comune tra i due bagni)

CABINA DI ESTETICA superficie minima (solo all'interno di un'attività di acconciatore)

MQ. 20,00 min., ma non può superare MQ. 35,00 (ivi compresa di bagno e antibagno)	
BAGNO	MQ. 1,20 min.
ANTIBAGNO	MQ. 1,20 min.

Qualora sia previsto un numero di addetti superiore a tre (titolare e soci compresi)

Ulteriore BAGNO	MQ. 1,20 min.
SPOGLIATOIO	MQ. 3,00 min.

ALTEZZA MINIMA DEL LOCALE MT. 2,70

Tutti i locali ed i servizi devono avere le pareti impermeabili per almeno m. 2 di altezza

POSTAZIONI ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Per la prima postazione cliente occorrono 15 mq (compreso ingresso e sala d'attesa)
+ 5 mq per ogni postazione successiva.

Oltre ai suddetti requisiti, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni del vigente RUEC del Comune di Salerno.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA E SUCCESSIVA DEL.C.C. N. 6 DEL 22/1/2007 DI MODIFICA

Come da emendamenti seduta I e II CCP del 26.09.2005- Legge n.174 del 17 Agosto 2005.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività professionale di acconciatore e di estetista ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Con il presente regolamento sono state stabilite le disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore e di estetista rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione. Il presente regolamento è volto ad assicurare l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

ART. 2

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. Per attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174 del 17 Agosto 2005, s'intende:
 - a) attività professionale di acconciatore: l'attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;
 - b) l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento dell'abilitazione professionale nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie;
 - c) l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - d) non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
 - e) i trattamenti e i servizi di cui al punto a) possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre, n. 173, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di

acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni;

f) per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dal punto c). A tal fine le imprese di cui al presente punto sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge;

g) l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati al punto a) possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

2. Per attività di estetista, ai sensi della legge n. 1 del 4 Gennaio 1990, s'intende:

a) l'attività svolta con tecniche manuali o con l'utilizzo di specifici apparecchi, allorquando implichi una manipolazione ed un contatto fisico diretto con la persona sottoposta al trattamento estetico;

b) l'attività estetica comprende tutte le prestazioni eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalentemente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti;

c) tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n° 1 del 4 gennaio 1990 e sue successive modificazioni od integrazioni, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n° 713 e sue successive modificazioni od integrazioni.

d) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni in linea specifica a finalità terapeutico.

ART. 3

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro, dallo svolgimento di un corso di qualificazione o da un periodo di inserimento della durata di tre anni così come previsto dall'art. 3 , comma 1, della legge 17 Agosto 2005, n. 174 e sue successive modificazioni.

2. Per esercitare l'attività di estetista è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, dopò l'espletamento dell'obbligo scolastico, così come previsto dalla legge 4 Gennaio 1990 n° 1 e sue successive modificazioni.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore od estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente comunale competente.

ART. 5

REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso in capo all'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- b) qualifica professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti nel caso di società iscrivibili all'albo artigiani, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1;
- c) nel caso di società non iscrivibile all'albo imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile. ← *autob. di dir. imp.*
- d) Il possesso, in capo alla ditta di acconciatore richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443.

ART. 6

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione Consultiva Comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge 17.08.2005, n° 174, continua ad avere applicazione fino alla data indicata dalla Legge Regionale che sarà adottata sulla base dei principi della medesima legge 174/2005; essa è nominata dal Consiglio Comunale, dura in carica per l'intera consiliatura ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato quale presidente;
- b) da 3 rappresentanti della categoria artigianale nominati dalle Confederazioni che hanno firmato i Contratti di lavoro;
- c) da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- d) dal responsabile del servizio igiene pubblica o da suo delegato;
- e) dal Comandante della Polizia Municipale o da suo delegato;
- f) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato;
- g) da un rappresentante della categoria estetista.;

ART. 7

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito alla redazione o modifica del regolamento comunale che disciplina le attività di acconciatori ed estetiste.

Il Sindaco o suo Delegato potrà sottoporre all'esame della commissione quelle pratiche che riterrà utili per una corretta gestione.

ART. 8

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

L'ordine del giorno deve pervenire ai membri della commissione almeno 5 gg. prima della riunione.

Funge da segretario della commissione un impiegato del Settore Annona .

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente articolo 6 il Consiglio Comunale dovrà provvedere alla sostituzione, **assicurando la rappresentanza come indicata nel medesimo art. 6.**

ART. 9

RICORSI

Il provvedimento comunale di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti comunali di diniego e/o di revoca dell'autorizzazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso in opposizione direttamente al direttore del settore Annona nel termine massimo di giorni 30 dalla notifica dell'atto di diniego o revoca dell'autorizzazione.
- 2) ricorso in via amministrativa al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine massimo di giorni 60 dalla data di notifica dell'atto di diniego o revoca dell'autorizzazione.
- 3) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in via amministrativa nel termine massimo di giorni 120 dalla data di notifica dell'atto di diniego o revoca dell'autorizzazione.

ART. 10

RICHIESTA DI PRE - ISTRUTTORIA

E' necessario esibire la seguente documentazione:

- a) Domanda;
- b) planimetria dei locali in scala 1/100
- c) ubicazione locale strada - civ. - piano con dichiarazione di tipologia di destinazione d'uso (C1-C3);

Il Comune - acquisita la documentazione, provvede ad effettuare i propri accertamenti tecnici e di polizia e nel termine di gg. 30 dalla richiesta comunica l'esito di detti accertamenti.

In caso affermativo, il richiedente è tenuto a presentare nel termine di gg. 30 tutta la documentazione richiesta dal regolamento.

Trascorso detto termine infruttuosamente sarà ritenuto rinunciatorio.

ART. 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di **acconciatore** e di estetista, in regola con la disciplina sul bollo, va presentata al Sindaco e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- d) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 08/08/1985 n° 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta;
- e) attestato di qualifica professionale del direttore tecnico se il richiedente non è impresa artigiana.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria del locale su scala 1/100 redatta in originale (duplice copia) da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale sottoscritta anche dal titolare con relative generalità, ed ubicazione dell'esercizio, rappresentante lo stato attuale di fatto - superfici - altezze - quote - destinazione d'uso (C1-C3) - altezza porta di ingresso - esistenza di corpi aggiuntivi annessi soppalchi - stanze ecc;
2. planimetria del locale su scala 1/100 redatta in originale (duplice copia) da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale rappresentante lo stato progettuale, ivi comprese misure - superficie - altezze quote - distribuzione dei singoli vani lavorativi sala di attesa, bagno, antibagno - cabina di estetica - uffici ecc.
3. idonea documentazione fotografica attuale dei luoghi (minimo 2 fotografie) prospetto esterno locali interni.
4. relazione tecnica descrittiva complessiva, da cui risulti anche se vi sono stati abusi edilizi - o trasformazioni e se dette situazioni risultino condonate o meno.
5. copia del contratto di locazione registrato o copia del titolo di proprietà registrato.
6. copia autentica dell'atto costitutivo della società registrato e copia autentica dello statuto della società depositato alla cancelleria del Tribunale.
7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si dichiara che le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate nel locale sono conformi alla L. 04/01/1990 n° 1 (solo per estetica).

8. certificazione di conformità impianto elettrico + delle apparecchiature idrotermosanitarie (ai sensi della L. 46/90 ivi esistenti).
9. certificato di destinazione d'uso urbanistico rilasciato dal Comune (C1 - C3);
10. codice fiscale + partita IVA per le società;
11. libretto sanitario rilasciato dall'A.S.L.

Se l'attività è svolta in appartamento:

- a) atto di assenso condominiale risultante da deliberazione di assemblea condominiale adottata a maggioranza assoluta dei condomini o attestato in esecuzione di detta volontà, a firma dell'amministratore, con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento o atto da cui risulti la volontà già dichiarata del condominio, su eventuale esercizio di attività nello stabile (regolamento di condominio).
- b) certificato di sicurezza statica (o di staticità) eseguito da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
- c) certificato di destinazione d'uso urbanistico rilasciato dal Comune (C1 - C3);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al libero accesso ai locali agli organi di polizia, ispettivi comunali e di controllo.
- e) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 445/00 da cui risulti il numero degli operatori utilizzati per detta attività + copia dei rispettivi libretti sanitari, anche nel caso di un solo dipendente+copia degli attestati di qualifica professionale.
- f) dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 445/00 da cui risultino elencate tutte le apparecchiature elettromeccaniche utilizzate specificandole con allegate le relative schede di conformità di ogni singolo apparecchio.
- g) Autodichiarazione da parte del titolare richiedente di tutte le attività professionali che si intendono svolgere nei locali sopra specificati.
- ← h) Per le imprese non artigiane, dovrà essere indicato il direttore tecnico in possesso di qualifica con residenza nel Comune, nonché il verbale di assemblea di nomina autenticato da notaio e dichiarazione di accettazione del direttore tecnico, autenticata dal notaio.

*Società
↳
ditta individuale*

IN AUTODICHIARAZIONE



ART. 12

INIZIO ATTIVITA'

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 60 gg. dall'inizio dell'attività i seguenti documenti:

- a) certificato di avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane o registro delle ditte per le imprese non artigiane.

La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.



ART. 13

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal Direttore del Settore Annona ufficio competente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

L'autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario, nel quale sono annotate le eventuali variazioni, tenuto dall'ufficio Artigianato del Settore Annona competente.

L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo ben visibile nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della Forza Pubblica, della Polizia Municipale o del personale preposto al controllo sanitario, amministrativo ed ispettivo comunale.

Coloro che esercitano l'attività ai sensi del precedente art. 2, comma 2, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del rilascio dell'autorizzazione il dirigente provvede ad informare i seguenti enti o uffici:

- La Commissione provinciale per l'artigianato;
 - La Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura;
 - La sede provinciale dell' INPS.;
 - Il Settore Tributi del Comune;
 - Il Settore Igiene Pubblica della A.S.L.;
 - Il Settore Urbanistica del Comune;
 - La Polizia Municipale;
 - Il Questore;
- con generalità e C.F. del proprietario dei locali.

ART. 14

MODIFICHE DEI LOCALI D'ESERCIZIO

Ogni modifica strumentale dei locali, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, previo parere sanitario del servizio igiene pubblica dell'A.S.L.

ART. 15

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Unitamente alla richiesta di cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio l'autorizzazione, che comunque, si intende, in pari data, revocata.

ART. 16

SUBINGRESSO

Nel caso in cui il richiedente, in possesso di qualificazione professionale, succeda ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Direttore del Settore Annona una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copia autentica del contratto di cessione d'Azienda.

Il trasferimento in gestione o di proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4 e venga acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L. che accerterà la permanenza dei requisiti igienico - sanitari.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato e abbia inoltrato domanda di subentro al Comune.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per mesi 6 (sei) l'attività del dante causa, previa comunicazione scritta al Comune, anche se sprovvisto della qualifica professionale. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, richiedere il certificato di cui all'art. 4 e al Comune, purché l'attività venga condotta da personale qualificato, il rilascio di nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato comprovi, entro 2 anni dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, potrà essere prorogato tale termine fino a 5 anni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore e l'autorizzazione sarà revocata.

Qualora il subentrante attesti che non vi sono state variazioni delle strutture e delle attrezzature già regolarmente autorizzate, il competente servizio della A.S.L. prende atto, di norma, della variazione della titolarità dell'esercizio, rilasciando il prescritto parere sanitario.

Le domande di variazione di titolarità, redatte ai sensi del 1° comma dell'art. 11, sono inoltrate al Comune e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 11, nonché di quelli sottoindicati:

- Subingresso per atto tra vivi: contratto registrato di cessione d'azienda;
- Subingresso per causa di morte:
 - a) Atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
 - b) Certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 08/08/1985 n° 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 17

TRASFERIMENTO DI SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento.

CAPO III – NORME IGIENICO - SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 18

REQUISITI IGIENICO - SANITARI E DI SICUREZZA

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e l'idoneità sanitaria delle persone addette, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle del presente capo.

Gli esercizi esistenti dovranno adeguarsi nei modi e nei tempi eventualmente prescritti dal Sindaco su proposta del competente servizio U.O.P.C. della locale A.S.L. tenuto conto che le richieste di adeguamento dovranno essere motivate da concrete esigenze di tutela della salute pubblica.

ART. 19

ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

L'Ufficio Comunale competente promuoverà, da parte dei competenti servizi della locale A.S.L., l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

La dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria è richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro, e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qual volta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate ed autorizzate.

ART. 20

REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio delle attività di cui al precedente Capo II debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dalla locale UOPC/A.S.L. SA2 Distretto 97 in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi ed essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale similare ed acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

La superficie minima dei locali è la seguente:

*Delibera Consiliare n° 06
del 27-01-07*

Acconciatori	mq.	30,00	25,00
Estetiste	mq.	45,00	40,00

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mq. 2.00 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti da bagno ed antibagno: uno per negozi di dimensioni comprese entro mq. 60.00 di superficie, due per negozi di dimensioni superiori a mq. 60.00 di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamente all'attività). I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere piastrellati in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2.00; l'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

Si definisce inoltre "Centro di Estetica o Istituto di estetica una attività funzionale polivalente ove di fatto vengono eseguiti diversi trattamenti estetici specifici in locali che hanno una superficie superiore a mq.200.00 utili (esclusi servizi, spogliatoi e sala di attesa).

I requisiti su esposti sono richiesti sia per l'impresa artigiana, sia per l'impresa di persone, o di capitali.

I centri di estetica sono sottoposti a tutte le norme specifiche del presente Regolamento e a tutte le prescrizioni che a seconda dei trattamenti praticati andrà ad impartire la locale ASL/SA2.

Attività di Acconciatori ed Estetiste.

I locali di cui trattasi devono essere:

- Strutturalmente regolamentari (altezza min. mt. 2.70);
- Adeguatamente aerati, eventualmente anche con l'ausilio di aeratori o mediante finestre regolamentari se trattasi di locali ai piani superiori;
- Illuminati naturalmente o, ove insufficiente, con adeguata illuminazione artificiale;
- Accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria nel rispetto della vigente normativa;

1. pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale impermeabile, facilmente lavabile, sino ad un'altezza di mt. 2.00 dal pavimento;
2. lavabili fissi (lavatesta) con acqua corrente potabile calda e fredda;
3. arredamento di facile pulizia;
4. almeno un servizio igienico opportunamente disimpegnato, in uso esclusivo per l'attività.

Qualora sia previsto un numero di addetti superiore a tre (titolare e soci compresi), dovrà essere previsto un ulteriore servizio igienico ed un vano spogliatoio.

Inoltre per le attività di Acconciatori la superficie dell'esercizio dovrà essere adeguata al numero dei posti di lavoro (poltrona più operatore intorno) assegnando almeno mq. 5.00 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15.00 per il primo posto (i mq.15.00 indicati per il primo posto sono comprensivi di ingresso, sala d'attesa, etc.).

Caratteristiche minime dei servizi igienici

- vano WC superficie minima mq. 1.20;
- antibagno superficie minima mq. 1.20;
- spogliatoio superficie minima mq. 3.00;
- pareti del vano WC e antibagno piastrelate o di materiale impermeabile facilmente lavabile sino ad un'altezza di mq. 2.00 dal pavimento;
- rubinetteria a comando non manuale.

ART. 21

UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale. Non è consentito l'utilizzo di locali al di sotto del livello stradale o completamente interrati.

Le attività di cui al precedente art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia indipendente dal laboratorio e che lo stesso disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso urbanistico rilasciato dal Comune (C1 - C3).

ART. 22

ARREDAMENTO – ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal precedente Capo II devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso" ai sensi della legge 626/90

ART. 23

PERSQNALE ADDETTO

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell'esercizio deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio della A.S.L.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura della A.S.L.

ART. 24

CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA'

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio A.S.L.;
- b) I rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dalla A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile.
- c) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- d) Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- e) Le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- f) I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente,
- g) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;

- h) Obbligo di segnalare al competente servizio della A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

CAPO IV

ART. 25

LA CABINA DI ESTETICA

La cabina di estetica annessa ad una attività di **acconciatore** è fissata in mq. ~~25.00~~^{20,00} minimo e non può superare la superficie di ~~40 mq.~~ ^{Mq. 35.00}

Detta cabina deve essere necessariamente dichiarata.

I servizi devono essere separati. L'accesso può essere in Comune, così pure l'attesa.

La cabina estetica deve essere fornita in ogni caso, di lavabo ai sensi delle vigenti norme igienico - sanitarie.

L'estetista che voglia esercitare l'attività annessa alla tipologia di **acconciatore** dovrà richiedere autonoma autorizzazione amministrativa.

ART. 26

ORARI E TARIFFE

Gli orari giornalieri formalizzati per singola categoria (**acconciatore**, estetista) sono stabiliti annualmente con ordinanza sindacale, nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario ufficiale in vigore in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Le tariffe praticate devono essere esposte al pubblico.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 27

CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica, i Funzionari del Settore Annona e personale incaricato per controlli ispettivi all'osservanza del presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere a tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Il suddetto personale deve essere dotato di regolare tesserino di riconoscimento.

ART. 28

SANZIONI

Le trasgressioni al presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia come infrazioni perpetrate ad una norma regolamentare (L. n° 689 del 24/11/81; **L. n.174 del 17.08.2005-art. 5**) e successive modifiche ed integrazioni presenti e che verranno.

Le infrazioni possono essere:

- Esercizio di attività senza autorizzazione;
- Trasferimento senza autorizzazione;
- ~~Mancato rinnovo annuale dell'autorizzazione;~~
- Inosservanza del riposo infrasettimanale e festivo;
- Mancata esposizione del tariffario o in modo non visibile;
- Svolgimento attività senza camice;
- Mancata esposizione autorizzazione;
- Inosservanza orario di apertura e chiusura

*Delibere n° 35
del 20-10-2009*

Quando l'attività viene esercitata, senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco, indipendentemente dal procedimento contravvenzionale, ordina, comunque la cessazione dell'attività.

Detto provvedimento definitivo è adottato anche per trasferimento abusivo e per inconvenienti igienico sanitari accertati e su proposta della locale A.S.L.

Decorso giorni 10 dalla notifica dell'ordinanza se l'interessato non ha ottemperato all'ordine impartito, il Sindaco dispone l'esecuzione dell'ordinanza di ufficio, a spese ed in danno dell'interessato e dispone la trasmissione dell'informativa dei fatti e degli atti all'Autorità Giudiziaria competente.

Le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente (L. n° 3 del 16/01/2003 art. 16; L. n. 174 del 17.08.2005, art. 5) e da quelle che si determineranno successivamente nel tempo per legge.

ART. 29

SOSPENSIONE – REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione amministrativa può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- 2) La revoca dell'autorizzazione amministrativa può intervenire qualora vengano a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne consentirono all'epoca il rilascio;
- 3) La decadenza dell'autorizzazione amministrativa interviene qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini stabiliti di giorni 60 dall'inizio dell'attività.
I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
- 4) La sospensione per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione, ma va supportata da idonea documentazione giustificativa.

ART. 30

PROVVEDIMENTI D'URGENZA

In tutti i casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, potrà adottare d'ufficio provvedimenti d'urgenza, di chiusura di esercizio, sospensione di licenza, allontanamento di personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, far effettuare disinfezioni speciali e straordinarie o qualunque altra misura necessaria idonea alla tutela dell'igiene, della salute pubblica e della sanità, su proposta della locale A.S.L.

CAPO VI

ART. 31

VALIDITA' AUTORIZZAZIONI IN CENTRI O STRUTTURE

Per tutte le attività praticate c/o centri commerciali – palestre – alberghi o altre strutture similari, gli atti autorizzatori hanno validità fino ad esistenza della suddetta attività principale.

In ipotesi di cessazione di attività principale dovrà cessare anche quella artigianale autorizzata senza possibilità alcuna di trasferimento altrove.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

ART. 32

INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ESISTENTI

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, assumono la denominazione di “attività di acconciatore”;
2. i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 174 del 17 Agosto 2005 sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’art. 3;
3. i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 174 del 17.08.2005 risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciata per l’esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime;
4. a far data dall’entrata in vigore della legge n. 174 del 17.08.2005 le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente per l’esercizio delle attività di acconciatore;
5. i soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendono ottenere l’abilitazione di cui al citato articolo 3 sono tenuti, in alternativa:
 - a) a richiedere, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 174 del 17.08.2005, l’abilitazione di cui all’art. 3 in considerazione delle maturate esperienze;
 - b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 174 del 17.08.2005;
6. a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’art. 3 della legge n. 174 del 17.08.2005, familiare coadiuvante o socio partecipante presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 174 del 17.08.2005, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 della richiamata legge 174/2005. Il corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica;
7. a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge 174 del 17.08.2005, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno esercitato, l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

ART. 33

NORMA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le distanze minime che devono intercorrere tra due esercizi dello stesso tipo sono di mt. 50 (cinquanta)

Si deroga alla distanza :

- a) nel Centro Storico;
- b) nel caso in cui l'artigiano apre l'attività in un locale di sua proprietà o di proprietà di un parente od affine entro il secondo grado;
- c) nel caso di trasferimento di esercizio a seguito di sfratto esecutivo;
- d) nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentono il prosieguo dell'attività; in tal caso il Sindaco può consentire il trasferimento temporaneo in qualunque parte del territorio;
- e) in caso di inagibilità dell'esercizio dovute a calamità naturali.

Di prevedere il seguente contingentamento:

- 1) per le attività di estetica nuove autorizzazioni da autorizzare n° 75;
- 2) per le attività di acconciatori nuove autorizzazioni da autorizzare n° 68 .

Le distanze ed il contingentamento hanno carattere transitorio e cessano in data 31 dicembre 2006. *ABROGATO*

L'attuale Commissione Consultiva Comunale resta in carica fino al termine dell'attuale consiliatura.

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.





COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

Seduta
 del giorno **22.01.2007**

N. **06** del Registro

Oggetto: Regolamento Comunale Acconciatori ed Estetiste – modifiche.

L'anno duemila **sette** __, addì **ventidue** __ del mese di **gennaio** __ alle ore **16.20** __
 in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
 previ avvisi in data **16.01.2007** __ e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1)	DE LUCA Vincenzo			22)	SORRENTINO Luca		*
2)	BARBIROTTI Dario			23)	AVAGLIANO Amedeo		
3)	BUONAIUTO Alfonso			24)	TOMEIO Francesco		
4)	COSCIA Giovanni			25)	GALDI Domenico		
5)	CARRANO Anonio			26)	ANDRIA Alfonso		*
6)	LIGUORI Corrado			27)	CICCONE Romano		
7)	GUARIGLIA Antonio			28)	VALIANTE Gianfranco		
8)	LANDOLFI Nicola			29)	STASI Pietro Damiano		
9)	AMOROSO Pasquale			30)	CONFORTI Luciano		
10)	BONADIES Giannicola			31)	CASCONE Luca		
11)	DE GENNARO Mario			32)	DE PASCALE Augusto		
12)	SENATORE Anna			33)	PEPE Mario		
13)	AMODIO Camillo			34)	MORRONE Fausto		*
14)	MILITE Claudio			35)	PETILLO Marco		
15)	FERRAIOLI Raffaele			36)	RENIS Giovanni		*
16)	DELLA VALLE Raffaele			37)	MAROTTA Antonio		
17)	CRISCITO Pasquale			38)	PIERRO Antonio		
18)	SIANO Alfonso			39)	ZITAROSA Giuseppe		
19)	BASSO Giovanni		*	40)	CELANO Roberto		
20)	CRISCUOLO Gaetano			41)	DE FEO Ortensio		
21)	VENTURA Domenico						

Presenti **36**

Assenti **05**

Presiede il Presidente **LIGUORI**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **SALVATORE** e gli Assessori **BREDA, DE MAIO, GUERRA, MARAIO, PEPE, PICARONE.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

IL CONSIGLIO

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 21/12/2005, modificata con successivo atto consiliare n. 24 del 21/4/2006 approva il nuovo regolamento comunale per le attività acconciatori ed estetiste;

...OMISSIS...

Il Presidente LIGUORI, pone in votazione la proposta di deliberazione, proclamando il seguente esito :

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n° 36 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. approvare le modifiche al regolamento comunale per le attività di acconciatori ed estetiste, di cui alle deliberazioni consiliari n. 72 del 21/12/2005 e n. 24 del 21/4/2006, di seguito riportate:

art 11-

*al punto 11 "libretto sanitario rilasciato dall'ASL" è sostituito con:
idoneità sanitaria così come previsto dalla legge sanitaria 626/94
nella lettera e " copia dei rispettivi libretti sanitari" è sostituito con
idoneità sanitaria così come previsto dalla legge sanitaria 626/94*

art 12 -

"Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 60 gg dall'inizio dell'attività i seguenti documenti" è sostituito con:

chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, compatibilmente con i tempi tecnici di trasmissione degli atti da parte dell'Ufficio Annona del Comune alla Commissione Provinciale dell'Artigianato, i seguenti documenti:

art 13 -

*nel quarto comma "art. 2 comma 2" va sostituito con:
art. 2 comma 1 lett. C*

art 20 -

*la superficie minima dei locali è la seguente:
acconciatori mq 30 - estetiste mq 45 - è sostituito con:
**la superficie minima dei locali è la seguente:
acconciatori mq 25 - estetiste mq 40***

art. 22 -

*nel terzo comma "di una cassetta di pronto soccorso ai sensi della legge 626/90" è sostituito con:
quanto previsto dalla legge 626/94 in tema di sicurezza sul lavoro*

art 23 -

*l'intero art. 23 viene sostituito con:
Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell'esercizio, deve essere in possesso di idoneità sanitaria come previsto dalla normativa - legge 626/94 -*

art 25 –

“la cabina di estetica annessa ad una attività di acconciatore è fissata in mq 25,00 minimo e non può superare la superficie di mq 40” è sostituito con:

“la cabina di estetica annessa ad una attività di acconciatore è fissata in mq 20 minimo e non può superare la superficie di mq 35”

art 26 –

al comma 1 viene aggiunto:

e sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

art 33 –

viene abrogato il comma che segue:

le distanze ed il contingentamento hanno carattere transitorio e cessano in data 31 dicembre 2006.

Viene aggiunto quale ultimo comma:

L'attività consultiva di comparto viene esperita dalla Commissione SUAP, secondo modalità e condizioni stabilite nel regolamento dello sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 28/12/2006.

2. Mandare ai competenti Uffici per l'esecuzione.

SETTORE ANNONA

VISTO per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 96 dello Statuto Comunale, sulla base del parere tecnico espresso.

Il Segretario Generale

